



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

Determinazione dei Servizi Tecnici n° 82 del 18 marzo 2022

OGGETTO: L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera c) - esenzione totale dal contributo di costruzione per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta sulla p.ed. 638/1 nel C.C. di Mezzocorona.
richiedente: signor D. A.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera c) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto *"per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969"*.

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce che *"l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione"*.

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e ss.mm. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione totale per la prima abitazione, e cioè:

- L'unità abitativa deve essere di proprietà del richiedente;
- al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o

contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio sono stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale in attesa della quale, ai sensi dell'art. 122 comma 6 della L.P. 15/2015 e ss.mm., si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 della L.P. 21/1992;

- il richiedente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori.

In data 27/01/2022 al prot. n. 1158 il signor D. A. ha presentato domanda di provvedimento in sanatoria per l'esecuzione dei lavori di "opere interne in difformità dallo stato autorizzato" in p.ed. 638/1 in C.C. Mezzocorona.

In data 10/03/2022 al prot. n. 3052, il signor D. A. ha presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione, secondo quanto previsto dall'art. 135 comma 4) della L.P. 1/2008 che prevede *il rilascio della concessione in sanatoria subordinatamente al pagamento del contributo di concessione e di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo. Nei casi di esenzione o di riduzione del contributo la sanzione pecuniaria è pari al contributo dovuto negli altri casi.*

Il signor D. A. ha dichiarato:

- di essere proprietario della p.ed. 638/1 in C.C. Mezzocorona;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolare o contitolare, erede o legataria di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dal signor D. A. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di provvedimento in sanatoria prot. n. 1158 dd. 27.01.2022, relativa ai lavori sopra descritti, accertati con esito favorevole nella seduta di data 24.02.2022 da parte della Commissione edilizia Comunale, ed integrati con TAV. 8 in data 15.03.2022 prot. n. 3245.

In particolare, considerato che la superficie utile netta esistente a primo piano è pari a mq 85,26, che quella recuperata nel sottotetto ed adibita ad abitazione a seguito dei lavori realizzati in difformità dal titolo edilizio è pari a 40,12 mq e che la superficie utile netta totale è di mq 128,62 si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione limitatamente ai primi mq 150 come previsto dalla normativa ovvero pari a $45,84 \text{ €/mq} \times 40,12 \text{ mq} = \text{€ } 1.839,10$.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e ss.mm.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dal signor D. A.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dalla stessa in data 10/03/2022 prot. n. 3052;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione totale dal contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente;

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiario: D. A., residente a Mezzocorona;
- vantaggio economico: € 1.839,10;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTA la L.R. 04/01/1993 n. 1 e ss.mm.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

- 1. di accogliere** la domanda presentata dal signor D.A. in data 10/03/2022 prot. n. 3052 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di provvedimento in sanatoria prot. n. 1158 dd. 27/01/2022 relativa all'esecuzione di "opere interne in difformità allo stato autorizzato" in p.ed. 638/1 in C.C. Mezzocorona;
- 2. di subordinare** l'esenzione totale alla stipulazione di una convenzione che preveda:
 - la dichiarazione del richiedente, che deve essere proprietario della p.ed. 638/1 in C.C. di Mezzocorona oggetto della suddetta agevolazione, in ordine al fatto di non essere titolare, contitolare, erede o legataria di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;
 - l'impegno del richiedente di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (p.ed. 638/1 in C.C. di Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;

- l'impegno del richiedente a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;
- la decadenza dal beneficio concesso in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;

3. di dare atto che l'esenzione totale dal contributo di costruzione, che si riconosce al signor D. A. relativa alla richiesta presentata in data 27/01/2022 prot. n. 1158, ammonta ad euro 1.839,10 così determinati:

A	Residenza ordinaria	40,12 mq
	<i>Superficie soggetta a cambio di destinazione d'uso del sottotetto</i>	
B	Superficie utile netta esentabile dal contributo di costruzione (art. 90 comma 1 lett. c) L.P. n. 15/2015)	40,12 mq
C	<u>Contributo per cat. A1</u>	<u>45,84 €/mq</u>
	TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x C)	1.839,10 €
	TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE (B x C)	1.839,10 €
	TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE	0,00€

4. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa;

5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:

- beneficiario: signor D. A. residente a Mezzocorona;
- vantaggio economico: € 1.839,10;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera c) della L.P. 15/2015;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

Avverso le determinazioni sono ammessi:

- a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lg. 2 luglio 2010 n. 104.

(*) I ricorsi sub. a. e sub. b. sono alternativi.

(**) Si rammenta che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di 30 giorni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
ing. Andrea Bosoni
(F.to digitalmente)



Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal
_____ al _____.

- ☐ Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.
- ☒ La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Enrico Sartori
(f.to digitalmente)

-
- ☒ Comunicazione ai capigruppo